

A.U.A. - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE › Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Descrizione

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un **unico provvedimento autorizzativo** che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, prima chiesti e ottenuti separatamente. Contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per i titoli sostituiti e definisce in dettaglio le modalità per svolgere le attività di autocontrollo individuate dall'autorità competente.

L'autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi** (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati
 - autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue di dilavamento
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue domestiche
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche
 - autorizzazione agli scarichi in acque superficiali e sul suolo di acque reflue di dilavamento unite ad acque reflue domestiche
- **comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue** (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- **autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera** (articolo 269 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- **autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera** (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)
- **comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico** (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447)
- **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura** (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99)
- **comunicazioni in materia di rifiuti** per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi

(articolo 216 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152)

Soggetti destinatari dell'A.U.A.

L'ambito di applicazione del regolamento n. 59/2013 è definito dall'Art. 1, secondo il quale destinataria dell'A.U.A. è la categoria delle piccole e medie imprese (PMI), in relazione agli impianti e ai progetti non soggetti né ad A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) né a V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), i quali abbiano necessità di ottenere almeno una tra le autorizzazioni ambientali ora sostituite dall'A.U.A. e qui di seguito elencate.

Durata dell'A.U.A.

La nuova autorizzazione unica ha una durata di **15 anni dalla data del rilascio** e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.

Procedimenti già avviati

I procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013 saranno terminati dai singoli enti competenti ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

LA MODULISTICA A.U.A. DI CUI ALLE SCHEDE: I, A, B, C, D, E, F, G1 e G2 E' REPERIBILE SUL SITO DELLA PROVINCIA DI RIETI:

www.provincia.rieti.it/areetematiche/ambientepolitichevenatoriepesca/ambiente/autorizzazioniambientali

Requisiti

E' necessario il possesso dei requisiti soggettivi e l'assoggettività all'Autorizzazione Unica Ambientale.

L'impresa deve appartenere alle categorie di cui all'articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005 (piccole e medie imprese – PMI).

L'impianto non deve essere soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Adempimenti

Per chi è già in possesso delle varie autorizzazioni, alla scadenza del primo titolo abilitativo dovrà presentare la domanda AUA completa.

I procedimenti avviati prima del 13 giugno 2013 saranno terminati dai singoli enti competenti ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

Al SUAP non viene attribuita alcuna nuova competenza sostanziale ma il ruolo di coordinatore, veicolatore e "facilitatore" del flusso burocratico e documentale tra imprese ed enti.

Restano immutate in capo agli enti le attuali competenze e conoscenze tecniche. Sarà pertanto ad essi che le imprese continueranno a far riferimento per l'ottenimento di tutte le informazioni di merito riguardanti gli specifici aspetti di impatto ambientale correlati allo svolgimento delle attività, l'approntamento della documentazione necessaria, etc.

L'impresa può presentare direttamente la domanda oppure rivolgersi ad un intermediario a cui conferire procura.

La domanda può essere presentata per il rilascio, il rinnovo o la modifica sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale presentando i seguenti documenti compilati e firmati:

- Modello di domanda AUA;
- Scheda I;
- Tutte le schede necessarie in base al tipo di autorizzazioni richieste;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia delle ricevute dei versamenti agli Enti Terzi se dovuti.;
- Versamento di €. 20,00 a favore del Comune di Magliano Sabina, con causale "DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP" da effettuare sul C.C.P. 14162028.

Rinnovi

Almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare dell'autorizzazione invia istanza di rinnovo all'autorità sostanzialmente competente, sempre tramite il SUAP; le procedure e i tempi di istruttoria sono gli stessi della richiesta.

Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nel termine sopra indicato nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Modifiche

In caso di modifiche non sostanziali, deve essere inviata comunicazione all'autorità competente (non al SUAP) e trascorsi 60 giorni senza ricevere notizie è possibile procedere con la modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

L'autorità competente ha tempo 30 giorni dalla domanda per comunicare se la modifica è invece sostanziale; in questo caso, dovrà essere predisposta una nuova domanda di AUA e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

In caso di modifiche sostanziali è necessario predisporre la domanda di AUA e inviarla al SUAP come per le richieste e i rinnovi.

Cosa s'intende per modifiche sostanziali:

modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Procedure e tempi di istruttoria

Il SUAP riceve la domanda trasmessa in forma telematica dalle imprese, la protocolla e la trasmette immediatamente, insieme agli allegati, all'Autorità competente ed agli Enti che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

Dalla ricezione della domanda inviata dal SUAP l'Autorità competente avrà a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere all'impresa, sempre via posta elettronica certificata e per il tramite del SUAP, l'eventuale documentazione mancante.

Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Decorso il termine di 30 giorni in assenza di comunicazioni da parte dell'Autorità competente, la domanda si intende correttamente presentata.

Nel caso d'integrazione documentale, qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato, l'istanza sarà archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza dei servizi, ed il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda (fatte salve eventuali sospensioni dovute a proroghe per la presentazione di documentazione integrativa).

Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il SUAP indice la Conferenza dei servizi entro 30 giorni e l'autorizzazione unica ambientale viene emessa entro 120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, entro 150 giorni dal ricevimento della domanda medesima.

Rilascio

L'autorizzazione unica ambientale è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento, e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività

produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all'autorità competente, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative; qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata dell'autorizzazione.

Normativa

Dal **13 giugno 2013** è in vigore il **Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59** *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*.